

MAURIZIO GASPARRI. Occorrerebbe un tempo analogo a quello consentito al Governo per poter replicare su tutti gli argomenti; potremo peraltro farlo in altre sedi, perché in questi casi il Governo ha tempi illimitati mentre chi deve replicare deve attenersi a determinati limiti regolamentari.

Ritengo che le questioni illustrate dal sottosegretario Sinisi siano di grande importanza e di grande rilievo. Mi consenta tuttavia il sottosegretario di fare alcune osservazioni per punti, in quanto per motivi di tempo non posso replicare su tutti gli argomenti. Avremo la possibilità di farlo nelle sedi delle Commissioni; ricordo inoltre che abbiamo presentato da tempo dei progetti di legge che credo il sottosegretario Sinisi o gli uffici del Ministero dell'interno abbiano trasparentemente acquisito attraverso gli atti parlamentari da cui risultano le opinioni del mio gruppo, e non solo del sottoscritto, sulle materie del coordinamento, del ruolo dell'Arma dei carabinieri, dei rapporti con la Polizia di Stato, del ruolo del Ministero dell'interno e dei sindaci, e quant'altro.

Voglio anzitutto osservare che la mia interrogazione è un po' antica, come capita spesso. Si è detto, a proposito della famosa bozza Sinisi 1, 2, 3 e 4, che è necessaria la riservatezza; ma io ritengo che su questi temi occorra un dibattito trasparente. Noi abbiamo ravvisato un deficit di trasparenza nel dibattito su materie delicate, che a mio avviso potrebbe essere portato nelle sedi delle Commissioni.

Un altro problema che esiste ma non riguarda il Governo bensì il Parlamento è il seguente. Manca un unico luogo istituzionale di discussione (ne parlo spesso in Commissione difesa con il collega Tassone e con il presidente Spini) della materia della sicurezza. Come ha detto anche il sottosegretario Sinisi, al Senato si discute in Commissione difesa sui problemi ordinamentali dell'Arma dei carabinieri, mentre la Commissione affari costituzionali è competente su tutte le altre materie. Ma non esiste un luogo unico di discussione; la pluralità dei luoghi può anche essere

un fatto positivo, ma spesso diventa motivo per creare confusione e per tergiversare. Credo che occorra aprire una riflessione complessiva all'interno del Parlamento anche sul luogo di discussione dei temi relativi alla sicurezza, perché questo è uno dei problemi principali, dopo quello dell'occupazione. In molte zone d'Italia in cui quest'ultimo problema è meno avvertito, quello della sicurezza ha le stesse dimensioni; e laddove il problema dell'occupazione è più grave, quelli della criminalità sono connessi perché la mancanza di sicurezza fa venir meno gli investimenti e le speranze di lavoro. Si tratta quindi di due temi molto legati fra di loro. Ma questo riguarda, *de iure condendo*, più il Parlamento che il Governo. Su quella bozza si è incentrato un dibattito che non ha visto il Parlamento nelle condizioni di avere elementi conoscitivi. Che la situazione sia confusa, caro sottosegretario, lo dimostra il fatto che il Governo ha lavorato ad una bozza ed ha operato uno stralcio alla legge finanziaria. Mi riferisco al sottosegretario Brutti, che rappresenta il Governo della Repubblica, il quale al Senato ha concesso, attraverso l'adesione ad un emendamento che trovava ampio consenso in quel ramo del Parlamento (anche del mio gruppo), quella famosa autonomia all'Arma dei carabinieri attraverso un regolamento organico, con un decreto legislativo da attuare. Cosa è accaduto, a fronte di una proposta accettata dal Governo al Senato? Diciamo le cose come stanno, perché si tratta della verità; il Ministero dell'interno si è risentito per il fatto che quello della difesa intervenisse sui carabinieri senza dire niente. Si svolse allora una riunione a palazzo Chigi con i ministri competenti; fu revocata l'apertura del Governo su quell'emendamento e si decise uno stralcio. Tutto questo è accaduto e quando si afferma che vi è mancanza di chiarezza e trasparenza, caro sottosegretario, occorre tenere conto che i fatti sono questi. Lei è stato molto onesto nella sua esposizione chiedendoci sincerità e onestà di intenti ed è giusto ricordare anche questo.

A che punto siamo? Il disegno di legge del Governo sulla materia stralciata è stato ripresentato al Senato per quel che riguardava Arma dei carabinieri e principi generali. Come accade sempre, inevitabilmente a questo disegno di legge si stanno attaccando una serie di vagoni. È stato presentato un emendamento che ha riscritto il disegno di legge; è stato poi presentato un emendamento che riguarda problemi aperti da anni nella Polizia di Stato: ruoli, carriere, ruoli speciali e quant'altro; sta poi arrivando — e lei lo sa — il seguito, perché il Ministero delle finanze, giustamente, attacca il proprio vagone per quanto riguarda la Guardia di finanza. Vi è poi la questione della polizia penitenziaria. Siamo d'accordo sull'argomento, avendo presentato proposte di legge per riconoscere ruoli, gradi e maggiore funzionalità alla polizia penitenziaria...

**PRESIDENTE.** Onorevole Gasparri, dovrebbe concludere.

**MAURIZIO GASPARRI.** Ho quasi terminato, Presidente. Ha ragione e le chiedo scusa, ma gli argomenti sono tali da richiedere un po' di tempo. Ancora due minuti...

**PRESIDENTE.** No, onorevole Gasparri, lei ha a disposizione trenta secondi. Sono obbligato a far rispettare il regolamento.

**MAURIZIO GASPARRI.** Mi dichiaro allora insoddisfatto, innanzitutto del regolamento, che non consente una replica adeguata all'intervento del Governo ed in secondo luogo per la mancanza di chiarezza nella linea del Governo. Noi riteniamo preoccupante il tentativo di sovrapporre alcune strutture e funzioni dell'Arma dei carabinieri. A proposito del cambio di direttive, Tassone ha parlato prima della quarta forza armata, ma già non c'è più e non si sa se sarà quarta, quinta o sesta.

L'inevitabile politica dei vagoni fa sì che non si conoscano i tempi necessari per l'approvazione di questo disegno di

legge. Noi speriamo in un confronto chiaro e trasparente, ma siamo perplessi circa il *modus operandi* del Governo su una materia così delicata. Nostri obiettivi sono: coinvolgere i sindaci, non solo dei capoluoghi ma anche dei centri minori; delegazioni nei comitati provinciali; rispetto dell'autonomia dell'Arma dei carabinieri; terzietà del coordinamento, affidato ad un prefetto di carriera per ribadire la centralità del Ministero dell'interno nelle politiche della sicurezza; la discussione infine che faremo con altri tempi ed in altre sedi, a partire dal Senato, per poi giungere alla Camera. A quest'ultimo proposito colgo l'invito rivolto per una riflessione nelle sedi politiche ed informali, non segrete e riservate ma trasparenti, di dibattito politico, alle quali mi dichiaro fin d'ora disponibili. La ringrazio, Presidente, per il tempo che mi ha concesso.

**PRESIDENTE.** Onorevole Gasparri, il regolamento va rispettato. Bastava che lei presentasse un'interpellanza ed avrebbe avuto a disposizione tutto il tempo che voleva. Impari dall'onorevole Tassone!

L'onorevole Tassone ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00271.

**MARIO TASSONE.** La ringrazio per questo riconoscimento, Presidente, che mi gratifica ulteriormente!

Onorevole sottosegretario, ho ascoltato con molta attenzione la sua replica ed anche in questa circostanza debbo darle atto della sua serenità, della sua pacatezza e della sua onestà nel fornire risposte. Ha seguito per la replica una sua traccia logica, un ragionamento molto libero che ha raccolto anche i contributi che avevamo tentato di fornire al dibattito attraverso lo strumento del sindacato ispettivo.

Ritengo tuttavia che, al di là dei suoi sforzi, che, anche in questa occasione non ho alcun motivo di non riconoscere, rispetto al dato del coordinamento siamo ancora lontani. Il coordinamento è un fatto burocratico? Se lo fosse, troviamo allora una razionalizzazione.

Non è, però, un fatto burocratico, onorevole Sinisi, come lei giustamente

riconosce — non può non farlo — ma un fatto politico, di strategia, di politica della sicurezza nel nostro paese. Finché non sapremo realmente cosa debbano fare i carabinieri, quali siano la loro competenza e la loro specializzazione (esistono già i regolamenti, le indicazioni legislative, ma spesso vi sono sovrapposizioni), finché non sapremo cosa debba fare la Polizia di Stato e finché non vi sarà un'armonizzazione complessiva, ritengo che non sarà possibile realizzare un effettivo coordinamento.

Sono d'accordo con lei: la n. 121 del 1981 è stata un'ottima legge (non lo dico perché, per qualche momento, sono passato anch'io per la Commissione affari costituzionali, nel 1981), permeata dalle migliori intenzioni. Quella legge guardava anche lontano, perché in quel momento nasceva l'esigenza di qualificare le forze di polizia, il problema dell'*intelligence*, dell'investigazione, della prevenzione, della piena utilizzazione delle forze di polizia nella loro attività istituzionale. Ricordo, onorevole Sinisi (se mi è consentito abbandonarmi a questi ricordi, che possono servire) che i gruppi allora di opposizione (io ero nella maggioranza) condussero una battaglia per sottrarre alle prefetture gli agenti di custodia utilizzati al servizio del prefetto. Si sosteneva, infatti, che fosse necessario eliminare queste figure anomale ed impegnare invece quegli agenti nelle funzioni loro proprie, qualificandoli.

Quando parlo di rivisitazione della legge n. 121 del 1981, lo faccio perché non è stata attuata, signor sottosegretario, nelle sue parti strategiche. Anche con la legge n. 801 non abbiamo realizzato niente. C'è una domanda che voglio fare: ma servono ancora i servizi segreti, in questo nostro paese? La risposta potrei darla immediatamente: così non servono a nessuno, certamente non al paese, che butta centinaia di miliardi per i servizi segreti senza che vi siano risultati. Ho maturato queste conclusioni dopo l'esperienza fatta nel Comitato di controllo sui servizi segreti. In quella sede avevamo già detto queste cose ed avevamo anche portato delle proposte di riforma, insieme al

presidente Gerardo Chiaromonte prima, al presidente Pecchioli poi, ed al vicepresidente Michele Pinto: devo ricordarle, queste cose, anche se non stavamo dalla stessa parte. Servono queste strutture, fatte in questo modo? Non credo. Allora, il problema è più complesso.

È necessario procedere ad una rivisitazione della legge n. 121, che, al di là del suo impegno, non credo sia accompagnata dalle migliori intenzioni: c'è, in questo caso, certamente il tentativo di creare delle egemonie. Le ambizioni sono sempre legittime? Non c'è dubbio, guai se mancasse la molla dell'ambizione, ma io ritengo che le egemonie, le occupazioni, anche in termini esclusivi, non siano mai foriere di grandi risultati. A mio avviso bisogna riconoscere un dato: l'Arma dei carabinieri è un problema. Bisogna capire quale ruolo vogliamo darle, non è possibile non parlare dell'Arma dei carabinieri perché altrimenti si tocca la suscettibilità... Ma di chi?

Ecco perché parlavo della necessità, innanzitutto, della supremazia della politica, signor sottosegretario: della supremazia della politica, non dei cordoncini e delle medagliette, che non servono a nulla se non vengono inquadrati in una prospettiva politica. Nelle forze dell'ordine ci sono bravi, bravissimi agenti e carabinieri, che fanno il loro dovere, che hanno fatto sacrifici e versato il loro sangue, ma debbono essere diretti da uomini responsabili e, soprattutto, debbono essere diretti dalla politica. È questo il dato su cui voglio richiamare ancora una volta la sua attenzione. Bisogna riflettere sul ruolo del sindacato di polizia, onorevole Sinisi, e su una rivisitazione della rappresentanza nell'Arma dei carabinieri, del Cocer dei carabinieri, per inglobarla in un disegno, in una prospettiva politica.

Abbiamo parlato della Calabria, dell'ordine pubblico più in generale e concludo ringraziando lei, signor Presidente, e il sottosegretario. A questo punto, dovrei dichiarare di essere soddisfatto o meno della sua risposta. Prendo atto con soddisfazione dello sforzo del sottosegretario Sinisi, ma anche di uno scoordinamento

con il resto del Governo. Non vorrei che fosse solo in questo suo impegno ed in questo momento lei ha la disponibilità da parte del Parlamento ad accompagnarla in questo suo sforzo, in modo che le sue preoccupazioni siano le preoccupazioni corali di tutto il Governo.

**PRESIDENTE.** Avverto che devono intendersi svolte anche le interpellanze Tassone nn. 2-00661, 2-00614 e 2-00771, che vertono sullo stesso argomento degli atti del sindacato ispettivo ai quali ha testé da ultimo risposto il rappresentante del Governo.

È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta fino alle 12.

**La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 12.**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE**

**Preavviso di votazioni elettroniche.**

**PRESIDENTE.** Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

**Discussione della domanda di autorizzazione a procedere all'arresto nei confronti del deputato Cito (Doc. IV, n. 9-AR).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autorizzazione a procedere all'arresto nei confronti del deputato Giancarlo Cito.

Ricordo che, nella seduta del 14 gennaio scorso, era iniziata la discussione della domanda di autorizzazione Doc. IV,

n. 9-A ed era stato deliberato il rinvio del documento alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Ricordo, inoltre, che la Giunta propone che l'autorizzazione all'arresto sia negata.

**(Contingentamento dei tempi dell'esame –  
Doc. IV, 9-AR)**

**PRESIDENTE.** Avverto che, a seguito della riunione del 24 febbraio della Conferenza dei presidenti di gruppo, il tempo complessivo riservato all'esame del Doc. IV, 9-AR, è stato fissato in 3 ore, così ripartite:

tempo per il relatore: 10 minuti;

tempo per richiami al regolamento: 5 minuti;

tempo per il gruppo misto: 30 minuti (comprensivi di 15 minuti per l'eventuale intervento del deputato interessato);

tempo per i gruppi: 15 minuti per ciascun gruppo;

tempo per interventi a titolo personale: 15 minuti.

Il tempo attribuito al gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche nel modo seguente: verdi: 4 minuti; CDU: 3 minuti; socialisti italiani: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; patto Segni-liberali: 2 minuti; la rete: 1 minuto.

**(Discussione – Doc. IV, n. 9-AR)**

**ENNIO PARRELLI.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ENNIO PARRELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei far presente che, nella precedente seduta in cui si discusse il caso Cito, venne fatto circolare un documento che rese necessario il rinvio alla Giunta degli atti per il riesame degli stessi, perché era doveroso prendere in

considerazione quel documento, che risultava favorevole all'onorevole Cito, e perché la Camera non poteva deliberare senza il parere compiuto della Giunta medesima.

Si verifica oggi la situazione opposta: il tribunale della libertà, pronunciandosi sul ricorso dell'onorevole Cito rispetto al provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva determinato il rinvio alla Giunta, ha dichiarato ammissibile il ricorso contro la restrizione della libertà personale dell'onorevole Cito ed è entrato nel merito della stessa.

Il fatto importante è che ci troviamo di fronte ad un nuovo documento, sia pure di segno opposto rispetto all'altro. Ne consegue, a mio avviso, che le regole debbono essere uguali per tutti in tutti i tempi ed in ogni caso. Pertanto, se nel caso precedente siamo tornati in Giunta, anche in questo caso, a mio avviso, abbiamo il dovere di rinviare gli atti alla Giunta.

**PRESIDENTE.** Poiché lei sta chiedendo la restituzione in Giunta degli atti, vorrei sapere quale sia l'avviso del presidente della Giunta al riguardo.

**IGNAZIO LA RUSSA, Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, effettivamente, dopo che la Giunta aveva espresso il proprio parere — come sapete, si trattava del secondo parere, perché alla Giunta erano stati restituiti gli atti dopo un voto dell'Assemblea in tal senso — sono arrivati degli ulteriori documenti che attengono ad un incidente probatorio, vale a dire ad una risposta del GIP ad una istanza dei difensori dell'onorevole Cito. Questa comunicazione è stata resa all'ufficio di presidenza della Giunta appositamente convocato. Per la verità — e mi rivolgo all'amico Parrelli — in quella sede non è stata avanzata alcuna richiesta di restituzione degli atti in Giunta, anche perché vi è già stato una sorta di ping-pong e continuare in tal senso non sembra particolarmente produttivo.

**PRESIDENTE.** Presidente La Russa, mi può chiarire un aspetto che non ho compreso, ma per mia *défaillance*: il documento è già all'attenzione della Giunta o no?

**IGNAZIO LA RUSSA, Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.** Sì, è già stato messo a disposizione dei componenti della Giunta. Ne sono stati informati i componenti dell'ufficio di presidenza con la preghiera di ragguagliare personalmente i colleghi al riguardo e comunque gli uffici ne hanno dato notizia.

A questo punto il relatore può tener conto di questo nuovo documento, così come l'Assemblea, nel corso della discussione.

Invito l'onorevole Parrelli a rivedere la propria richiesta in modo che non si arrivi ad un voto perché non credo che la Giunta si sia espressa nella direzione da lui indicata.

**PRESIDENTE.** Onorevole Parrelli?

**ENNIO PARRELLI.** Posso accedere a questa richiesta perché vi è la necessità urgente di assumere una decisione, ma è certo che dobbiamo rivedere le regole.

**PRESIDENTE.** La questione che si pone al momento è la seguente: lei insiste, dopo l'intervento del presidente La Russa, nella richiesta di restituzione degli atti alla Giunta o no? Nel caso in cui insista, dovrei dare la parola ad un oratore e ad uno contro e poi sottoporre al voto la sua richiesta.

**ENNIO PARRELLI.** Signor Presidente, sono disposto a ritirare la mia richiesta, ma vorrei spiegarne il motivo. Il motivo è che, trattandosi di concedere l'autorizzazione all'arresto di un deputato, si pone la necessità di una decisione urgente; non posso però non sottolineare con forza che non possiamo continuare a lavorare con regole « ballerine », perché una volta si fa in un modo e un'altra volta si fa in un altro.

PRESIDENTE. Non è una questione di regole ma di deliberazioni dell'Assemblea. Una volta l'Assemblea ha deliberato in un modo e ora, se lei fa una richiesta formale, l'Assemblea è libera di deliberare anche in un altro modo. La regola sulla quale l'Assemblea delibera è sempre la stessa, anche se può decidere in un modo o in un altro. Questo rientra nell'ambito della politica e non nelle regole.

ENNIO PARRELLI. Va bene, signor Presidente. Per il superiore interesse dell'onorevole Cito, che ha diritto ad una decisione rapida, ritiro la mia richiesta.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Parrelli.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Berselli...

Onorevole presidente della Giunta, vuole sostituire il collega relatore?

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Credevo che fosse presente, per la verità.

PRESIDENTE. In genere i relatori dovrebbero essere presenti.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Non sono stato preavvisato della sua assenza.

GIOVANNI MARINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, è opportuno, a mio giudizio, che anche i deputati prendano visione di questo nuovo documento, di cui non sappiamo nulla.

PRESIDENTE. Sentiamo il presidente della Giunta.

Onorevole La Russa, ha facoltà di parlare.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il GIP presso il tribunale di Taranto, con nota del 6 novembre 1997, chiedeva al Presidente della Camera dei deputati di avviare la procedura per la concessione dell'autorizzazione a procedere all'arresto del deputato Giancarlo Cito.

L'ordinanza di custodia cautelare allegata alla richiesta riguarda, per i capi di imputazione che ci interessano, il deputato Cito, il signor Giuseppe Panico, cognato dell'onorevole Cito, ed il signor Gaetano De Cosmo, sindaco del comune di Taranto.

In sostanza, l'onorevole Cito è indagato, in concorso con Panico e De Cosmo, nel reato di concussione continuata per aver indotto Domenico Illiano, gestore di una ditta di traslochi di cui è titolare la moglie Rosa Cervelli, a corrispondere la somma di lire 50 milioni, versata direttamente e materialmente dall'Illiano al Panico, al fine di concedere alla ditta Cervelli il rinnovo di altri due anni di un contratto di appalto già stipulato con il comune di Taranto per il servizio di fornitura, manovalanza e mezzi di trasporto, rinnovo avvenuto con delibera n. 87 del 19 gennaio 1996, emanata dalla giunta comunale presieduta dal sindaco De Cosmo; nonché a corrispondere la somma di lire 30 milioni, materialmente consegnata al Panico, per garantire la effettiva esecuzione dei lavori previsti dal contratto di facchinaggio e trasporto stipulato tra il comune di Taranto e la ditta Cervelli in data 9 febbraio 1996.

La Giunta, nella seduta del 10 dicembre 1997, a maggioranza si esprimeva per la concessione dell'autorizzazione all'arresto dell'onorevole Cito, mentre l'Assemblea, il 14 gennaio 1998, decideva per la restituzione degli atti alla Giunta medesima la quale, in data 11 febbraio 1998, si esprimeva questa volta per il diniego dell'autorizzazione all'arresto del suddetto parlamentare.

L'articolo 273 del codice di procedura penale prevede, al primo comma, che «nessuno può essere sottoposto a misure

cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza». Occorre quindi preliminarmente verificare se gli indizi a carico dell'onorevole Cito siano così gravi da giustificare il suo arresto.

Alla pagina 5 dell'ordinanza del GIP si legge testualmente che «la parte lesa — cioè l'Illiano — unitamente alla denuncia ha depositato 5 audio cassette relative ai colloqui avuti con il Panico Giuseppe dal febbraio al maggio 1996 e ad una conversazione telefonica relativa al febbraio dello stesso anno».

Ebbene, in tali registrazioni non compaiono mai la voce dell'onorevole Cito e quella del De Cosmo, che non possono quindi venire in modo alcuno coinvolti da colloqui intervenuti tra terzi.

È peraltro davvero assai strano che, mentre sostiene di aver avuto incontri con l'onorevole Cito e con il sindaco De Cosmo, l'Illiano, così esperto in registrazioni (ne ha fatte cinque nei confronti del terzo imputato), non abbia registrato mai le suddette pretese conversazioni, così come invece aveva fatto con il Panico.

Signor Presidente, essendo giunto in aula il relatore sul documento IV, n. 9-AR, onorevole Berselli, preferisce che prosegua io nella lettura della relazione della Giunta?

**PRESIDENTE.** Continui lei, onorevole La Russa. Non si può infatti fare una «staffetta»; anche perché l'onorevole Berselli non saprebbe a che punto intervenire.

**IGNAZIO LA RUSSA, Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.** Occorre altresì rilevare che, allorché sarebbero intervenuti i fatti contestati e cioè nel 1996, l'onorevole Cito non era più sindaco di Taranto, perché sospeso da tale funzione fin dal 16 dicembre 1995 (cioè, quasi un anno prima), e quindi, al di là delle facili e strumentali illazioni, non aveva alcun effettivo potere per influire sulle determinazioni della locale amministrazione comunale.

In sostanza, davanti alla negativa dell'onorevole Cito restano soltanto le affer-

mazioni dell'Illiano non suffragate da alcun serio e concreto elemento di effettivo riscontro.

Il Panico ha peraltro ammesso le proprie responsabilità, inquadrandole però in un quadro corruttivo e non concussivo, e ribadendo l'assoluta estraneità alla vicenda dell'onorevole Cito e del De Cosmo.

L'onorevole Cito ha ricordato che i propri rapporti con il cognato Panico (preciso, una volta per tutte, che si usa l'espressione «cognato», che è quella utilizzata dai magistrati. In realtà, il Panico non è il cognato di Cito, ma è un affine; anzi, non è neanche un affine: *adfine inter se non sunt adfines*. Quindi, in sostanza, non è neanche un parente, ma per comodità utilizziamo la stessa terminologia un po' stranamente usata dai magistrati) non erano mai stati buoni e che nel 1991 era stato da lui aggredito e che solo recentemente essi si erano riconciliati per accontentare il suocero.

L'onorevole Cito non si è limitato a sostenere la propria estraneità ai fatti contestategli, ma in data 11 novembre 1997 ha presentato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto una circostanziata denuncia nei confronti dell'Illiano per il reato di calunnia.

L'onorevole Cito sostiene di essere vittima di una vera e propria persecuzione da parte dei magistrati di Taranto ed ha prodotto i seguenti esposti con cui, in epoca non sospetta, aveva denunciato la situazione che si era creata in suo danno e che venissero disposte ispezioni alla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto (nella relazione, per errore, si fa riferimento al tribunale di Catania).

In primo luogo, ha presentato un esposto il 19 dicembre 1995 al Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Lamberto Dini, all'epoca ministro di grazia e giustizia *ad interim*, ed al Consiglio superiore della magistratura.

In secondo luogo, ha presentato un esposto il 3 gennaio 1996 al Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Lamberto Dini, all'epoca ministro di grazia e giustizia *ad interim*.

In terzo luogo, ha presentato un esposto il 18 gennaio 1996 al Presidente della Repubblica nella sua qualità di Presidente del CSM, allo stesso Consiglio superiore della magistratura, al Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Dini, nella sua qualità di ministro di grazia e giustizia *ad interim*, ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

In quarto luogo ha presentato un esposto il 9 marzo 1996 al Presidente della Repubblica nella sua qualità di Presidente del CSM, al Consiglio superiore della magistratura stesso e via dicendo.

In quinto luogo ha presentato un esposto il 23 giugno 1997 al Presidente della Camera dei deputati ed al ministro di grazia e giustizia.

In sesto luogo, infine, ha presentato un esposto il 1° luglio 1997 sempre al Presidente della Camera dei deputati ed al ministro di grazia e giustizia.

Non solo, ma quale deputato l'onorevole Cito ha presentato numerose interrogazioni al ministro di grazia e giustizia denunciando anche in quella sede quelle che lui riteneva fossero delle persecuzioni che erano state poste in essere nei suoi confronti e chiedendo che fossero disposte ispezioni alla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto. Si tratta di numerose interrogazioni, ma tra esse il relatore ne segnala una presentata il 29 maggio 1996 ed altre due presentate rispettivamente il 2 luglio ed il 10 ottobre del 1996.

Il vecchio codice di procedura penale prevedeva la necessità di « sufficienti » indizi di colpevolezza per l'adozione di misure cautelari mentre, come si è visto, per quello attualmente in vigore gli indizi non devono essere più sufficienti ma « gravi » e cioè indizi di indubbia maggiore consistenza. Un indizio può essere « sufficiente » per sostenere l'accusa, ma non per poter disporre la custodia cautelare.

Per la Suprema Corte « gli indizi debbono essere tali che consentano di pervenire ad un giudizio di alta probabilità di commissione del reato e di attribuibilità all'indagato ».

Occorre pertanto, così come insegna la Suprema Corte, un prudente apprezzamento del magistrato. Noi non crediamo alla congiura prospettata dall'onorevole Cito ed in qualche misura documentata con esposti ed interrogazioni, ma è certo che da parte della magistratura tarantina sia mancato proprio quel « prudente apprezzamento » che ha finito per risolversi in un vero e proprio accanimento giudiziario nei suoi confronti, con cui si sono trasformati semplici indizi in gravi indizi, tali da determinare la richiesta della di lui custodia cautelare.

Il GIP assume che nella specie le esigenze cautelari sarebbero quelle previste dalla lettera *a*) (pericolo di inquinamento delle prove) e dalla lettera *c*) (pericolo di reiterazione dei reati) dell'articolo 274 del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento probatorio, il GIP ne sostiene la sussistenza sul presupposto che sarebbero necessarie ulteriori indagini per individuare responsabilità di altri dipendenti del comune di Taranto e di altri imprenditori coinvolti in altre vicende. Secondo il GIP « l'ascolto dei predetti potrebbe essere gravemente pregiudicato dalla permanenza in libertà di Cito Giancarlo, De Cosmo Gaetano e Panico Giuseppe i quali (...) possono fare il bello e cattivo tempo e che per i rispettivi ruoli hanno dimostrato di avere enorme influenza nei confronti dei dipendenti comunali costretti a sottostare al loro volere anche quando riscontravano l'illegittimità delle procedure (denuncia Illiano) ».

In sostanza, il GIP fa discendere il pericolo di inquinamento delle prove non da elementi concreti, ma unicamente da quanto riferito dall'Illiano nella propria denuncia e non confermato da alcuno, tant'è che il GIP, come si è visto, per argomentare il pericolo di inquinamento probatorio fa riferimento sempre e soltanto al denunciante.

La Corte di cassazione ha statuito che « in tema di misure cautelari il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova deve essere concreto e va identifi-

cato in tutte quelle situazioni in cui si possa desumere secondo la regola dell'*id quod prurumque accidit*, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. È necessario che il giudice indichi con riferimento all'indagato le specifiche circostanze di fatto con le quali ha desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione ».

Tutto ciò nel caso dell'onorevole Cito non è però accaduto. Il precedente relatore di maggioranza, onorevole Silvana Dameri, nelle ultime righe della pagina 3 della propria relazione, quella precedente al rinvio in Giunta, scriveva: « non può tacersi infine — con riferimento al pericolo di inquinamento delle prove — il fatto che l'Illiano ha subito un grave attentato dinamitardo alle sue attrezzature di lavoro. Non vi sono elementi per collegare tale attentato alla sua testimonianza: esso è tuttavia un indice del clima complessivo nel quale l'intera vicenda si svolge ».

O si hanno elementi per sostenere che tale preteso attentato sia riferibile alla vicenda che ci interessa, e allora è giusto richiamare tale episodio, ma se essi mancano (e mancano clamorosamente) allora certe cose è opportuno non dirle e non scriverle.

Per quanto riguarda il pericolo di reiterazione di reati da parte dell'onorevole Cito, ribadiamo che quest'ultimo non solo non è più sindaco di Taranto, ma non riveste più alcuna carica presso quella amministrazione comunale e non si trova quindi in una posizione tale da poter svolgere ulteriori attività concussive, sempre che in passato egli le abbia davvero poste in essere.

Per concludere, gli indizi non sono gravi, vi è solo la denuncia dell'Illiano, denunciato a sua volta per il reato di calunnia dall'onorevole Cito. Non sussistono in concreto pericoli di inquinamento delle prove o di reiterazione di reati, anche perché dai fatti contestati ad oggi sono trascorsi circa due anni. Recentemente sono emerse peraltro due circo-

stanze decisive per escludere il permanere di esigenze cautelari, sempre che in passato esse ci fossero state.

Davanti al GIP presso il tribunale di Taranto il 19 dicembre 1997 si è tenuto un incidente probatorio che ha rappresentato un significativo momento di confronto tra denunciante ed indagati.

A seguito di ciò, in data 20 dicembre 1997 il GIP, dottoressa Santella, ha revocato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei coindagati Panico Giuseppe e De Cosmo Gaetano, sul presupposto che non esistevano più pericoli connessi all'acquisizione delle prove od alla reiterazione di reati, anche in funzione dell'« acquisizione di un considerevole supporto documentale ».

PRESIDENTE. Onorevole La Russa, lei sta facendo uno sforzo notevole, ma devo avvisarla che il suo tempo è scaduto. Quindi valuti lei.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Non essendo relatore, Presidente, non mi sono permesso di tagliare alcunché della relazione scritta. La restante parte, di cui mi apprestavo a dare lettura, riguarda le circostanze che hanno dato luogo al rinvio alla Giunta: la vicenda è conosciuta dai colleghi.

Successivamente, dopo il provvedimento apodittico (mi permetto di definirlo così) in base al quale il magistrato dichiarava di ritenersi incompetente ad esaminare la richiesta di revoca della misura cautelare nei confronti dell'onorevole Cito, la Giunta si è riunita ed ha modificato il proprio parere, risolvendosi a proporre all'Assemblea di non accogliere la richiesta di arresto nei confronti dello stesso onorevole Cito. Subito dopo è pervenuta un'ulteriore documentazione. Ma poiché, come lei ha ricordato, Presidente, il mio tempo è scaduto, di questo argomento potrebbe occuparsi l'onorevole Berselli se lei volesse dargli la parola come primo oratore nella successiva discussione; in questo modo l'onorevole Berselli potrebbe indirettamente completare la relazione utilizzando il tempo a sua disposizione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole La Russa. La sua proposta, come al solito, è saggia.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bonito. Consente questo scambio, onorevole Bonito?

FRANCESCO BONITO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

È iscritto a parlare l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, dopo che la Giunta si è espressa modificando la precedente decisione ed ha deciso di respingere la richiesta di autorizzazione all'arresto, sono pervenute ulteriori carte. Mi riferisco alla decisione del tribunale per il riesame, pronunciatisi su una impugnativa proposta dalla difesa dell'onorevole Cito avverso la decisione del GIP (il quale, lo ricordo nuovamente, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della misura cautelare, ritenendosi spogliato della vicenda una volta incardinato il procedimento di fronte alla Camera dei deputati). Vi ricorderete che la questione era stata rinviata alla Giunta proprio in considerazione di questa abnorme decisione del giudice per le indagini preliminari. Da essa la Giunta ha tratto motivo ed argomento per dedurre quel *fumus persecutionis* che già appariva in qualche modo dalle altre carte entrate in possesso della Giunta stessa (la decisione del GIP di rimettere in libertà, a seguito dell'incidente probatorio, i due coimputati senza tuttavia revocare la misura cautelare nei confronti dell'onorevole Cito).

La decisione del tribunale conferma che il giudice per le indagini preliminari aveva assolutamente la competenza a decidere in ordine alla richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, poiché una decisione in tal senso deve essere assunta in qualunque momento in cui la misura stessa non si appalesi più necessaria. Pertanto la decisione del GIP — il quale aveva ritenuto inammissibile la ri-

chiesta, sul presupposto che si sarebbe trovato spogliato della vicenda — è stata censurata dal tribunale in sede di impugnativa.

Ora si dice, però, che il tribunale — entrando nel merito — avrebbe ritenuto ancora necessario mantenere il provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti del Cito. Questa circostanza assume un rilievo tale da dover riportare nuovamente la vicenda all'esame della Giunta per le autorizzazioni a procedere? Ad avviso di questo relatore, no.

ANTONIO BORROMETI. Il problema è superato; stiamo discutendo nel merito.

FILIPPO BERSELLI. Appunto. È stato superato.

Il citato orientamento rappresenta semplicemente una decisione del tribunale in sede di riesame: dell'opportunità (o meno) di mantenere la misura della custodia cautelare si dà una valutazione che a noi non interessa. Non siamo qui ad esaminare se il giudice del tribunale del riesame avesse o meno un motivo per confermare la sussistenza di elementi a favore del mantenimento o della revoca della misura cautelare. Qui noi dobbiamo stabilire se da parte della magistratura di Taranto vi fosse non tanto una persecuzione (che questo relatore esclude), ma un certo accanimento nei confronti del Cito: prima, infatti, viene richiesta la custodia cautelare; poi la stessa non viene revocata nel momento in cui interviene la decisione di scarcerazione nei confronti dei coimputati; infine, di fronte ad un'ulteriore richiesta, il giudice si dichiara incompetente e quindi considera inammissibile la nuova richiesta.

Noi ribadiamo un concetto: proprio la decisione del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto, che aveva dichiarato inammissibile una richiesta che invece ammissibile era, è la prova provata — non voglio andare oltre i limiti della mia relazione — non di una persecuzione nei confronti dell'onorevole Cito, ma certamente di un evidente accanimento. Infatti, definire inammissibile

una richiesta di revoca di custodia cautelare come quella avanzata dai legali dell'onorevole Cito è incomprensibile dal punto di vista giuridico e quindi tale da poter essere interpretato, se non come persecuzione, certamente come accanimento giudiziario.

Per questi motivi ritengo che il nuovo documento, vale a dire la decisione del tribunale del riesame, non rilevi ai fini della decisione che dobbiamo adottare in questa sede.

Ho affermato nella relazione scritta che meglio avrebbe fatto l'onorevole Cito, la volta scorsa, ad informare la Camera dei deputati dell'esistenza di quella decisione del giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di revoca della custodia cautelare, poiché avrebbe consentito a questa Assemblea di decidere sulla base di quel nuovo provvedimento. A questo punto, però, disponiamo del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, che aveva dichiarato inammissibile una richiesta che tale non era, e di una decisione del tribunale del riesame che ribadisce il fatto che quell'istanza era inammissibile. Questo è il punto, a nostro giudizio, fondamentale per poter decidere in ordine alla richiesta di autorizzazione all'arresto.

La Giunta aveva già affermato che quella richiesta non era inammissibile; il tribunale del riesame ha confermato l'ammissibilità di quell'istanza. Pertanto, proprio in ragione di questa ulteriore decisione in materia, ritengo che la richiesta di autorizzazione all'arresto debba essere respinta.

Mi riporto, infine, alle conclusioni cui è pervenuta la Giunta nella sua ultima seduta.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Bonito, al quale ricordo che ha cinque minuti di tempo. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola senza la passione che solitamente metto nei miei interventi. Dico questo perché ho l'impressione che vi sia un copione già scritto

e che autorizzazioni all'arresto di un deputato rientrino ormai tra le cose impossibili.

Ciò non di meno, ritengo sia un mio preciso dovere intervenire comunque, giacché sono assolutamente convinto delle tesi che ho sostenuto ieri e che oggi ripropongo, considerato che i due casi all'esame della Camera sono analoghi e molto vicini nei contenuti e nei presupposti giuridici.

L'onorevole Cola ieri mi ricordava opportunamente che è comunque necessario, allorché si va a delibare una richiesta di autorizzazione all'arresto di un deputato, entrare nel merito delle vicende ancorché — e sono assolutamente d'accordo con lui — ciò debba avvenire negli stretti limiti di necessità al fine di valutare la sussistenza o meno di quell'ormai tante volte evocato *fumus persecutionis*. Tutto questo è giusto, tuttavia ciò che ieri ho rilevato è che l'esame nel merito è stato effettuato senza tenere minimamente conto delle risultanze processuali. Ieri, si è sostenuto che l'unico elemento di accusa fosse fornito dalle dichiarazioni della parte lesa; niente di più falso o quanto meno niente di più inesatto. Vi erano certo le dichiarazioni della parte lesa, che sono importanti, ma vi erano anche accertamenti bancari e documentali nonché perizie che provavano in modo inconfutabile, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, che 120 milioni — somma concussa — erano entrati nella disponibilità di un'emittente che era nell'esclusiva disponibilità dell'onorevole Cito; 720 milioni sono diventati 120. Allora, se si deve entrare nel merito lo si faccia, ancorché nei limiti che ho prima detto, con correttezza e mi auguro che questa volta, allorché si andranno ad evocare le carte processuali, lo si faccia con l'onestà intellettuale che ci contraddistingue sempre e, quindi, con assoluta precisione e con grande esattezza di dati, perché non si può disinformare l'Assemblea per arrivare poi a delle conclusioni. L'Assemblea è libera di valutare come meglio crederà, ma le informazioni ed i dati debbono essere esatti.

Ebbene, da che cosa l'onorevole Berselli deduce l'assoluta mancanza nel caso di specie del *fumus persecutionis*? Perché non sarebbe stata prudentemente apprezzate le risultanze probatorie e perché — ce lo ha spiegato poco fa — ci sarebbe stata l'ordinanza del GIP, assolutamente infondata in diritto.

Sull'apprezzamento probatorio non so francamente che cosa dire, se non che le prove ci sono, sono molte e concordanti, al di fuori di ogni possibile e ragionevole discussione.

Sull'ordinanza osservo che il GIP di Taranto non ha fatto null'altro che adottare un pronunciamento procedurale di natura processuale, affermando che il ricorso difensivo non era ammissibile, ma non è entrato nel merito e non ha recato danno alcuno alla posizione dell'imputato e dell'istante. Non vedo quindi su quale presupposto logico... Presidente, il mio tempo è già terminato?

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, ha ancora mezzo minuto di tempo.

FRANCESCO BONITO. Non vedo quindi, su quale presupposto logico si possa arrivare alla conclusione che quell'atto procedimentale sia sintomo e prova di un particolare accanimento processuale.

Visto che ho pochissimo tempo, voglio ricordare che anche in questo caso c'è la pronuncia di altri tre giudici, diversi da quelli di eri; è un altro tribunale della libertà ad affermare sul caso: « Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'espletato incidente probatorio se da un lato ha consentito di chiarire e consolidare la posizione dei coindagati, dall'altro ha evidenziato elementi e circostanze che aggravano il quadro indiziario a carico di Cito Giancarlo ». Non ci venite quindi a dire che non ci sono le prove. Si citano quindi tutte le fonti nuove. Si continua poi: « Non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sono gravemente indubbiati dalle dichiarazioni confessorie di Panico Giuseppe. Al con-

trario, l'incidente probatorio ha smentito la versione dei fatti fornita dallo stesso Panico nell'immediatezza dell'arresto ed ha forzato l'ipotesi accusatoria in ordine alla posizione di intermediario assunta da quest'ultimo. Cito Giancarlo è posto al vertice del sistema di illiceità diffusa di cui parla espressamente il GIP nell'ordinanza impositiva della misura cautelare, sistema che costringe gli imprenditori ad operare secondo metodi imposti a pena dell'esclusione dal mercato.

Tale *modus operandi* si attua da parte del Cito attraverso l'uso di un potere che egli, pur non rivestendo formalmente alcuna carica all'interno del comune » — quindi, sgombriamo anche questo argomento dal campo di indagine — « non ha mai smesso di esercitare su tutti i dipendenti dell'amministrazione ed in particolare sull'ufficio del sindaco, anche durante il periodo della detenzione in carcere di De Cosmo Gaetano (si vedano le dichiarazioni di Monfredi Cosimo, documentazione relativa al comportamento tenuto in occasione dell'arresto dei coindagati e del periodo successivo). Se a queste circostanze si aggiungono anche i numerosi precedenti penali ed i procedimenti pendenti anche per i reati della stessa specie di quella per cui si procede, può concludersi che esiste ed è ancora attuale il pericolo di reiterazione delle medesime condotte criminose da parte dell'indagato Cito Giancarlo ».

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, il suo tempo è esaurito.

FRANCESCO BONITO. Concludo pertanto che voterò contro la proposta del relatore, invitando l'Assemblea a fare altrettanto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuliano. Ne ha facoltà.

Onorevole Giuliano, le ricordo che lei ha cinque minuti di tempo.

PASQUALE GIULIANO. La vicenda di cui ci occupiamo è già venuta all'esame di questa Assemblea qualche mese or sono.

Forse tale vicenda ha elementi maggiori di quelli che abbiamo esaminato ieri e dimostra anch'essa, direi in maniera esemplare e scolastica, l'esistenza di tutti quegli aspetti che caratterizzano il *fumus persecutionis*.

Cito, insieme al cosiddetto cognato (parlo di « cosiddetto cognato » perché, in effetti, si tratta di un affine; anche qui c'è confusione da parte del giudice, il quale usa una terminologia giuridica con molta disinvoltura) ed al De Cosmo, è indagato per aver costretto tale Illiano al pagamento di una somma per assicurarsi dei contratti di trasporto con il comune di Taranto.

Il GIP, ritenendo la sussistenza di indizi gravi e di esigenze cautelari, ha richiesto l'autorizzazione all'arresto del Cito.

Non voglio esaminare i fatti nel merito e quindi mi limito a verificare la sussistenza delle esigenze cautelari che sono state invocate.

Il giudice fa riferimento alle esigenze di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 274 del codice di procedura penale e, segnatamente, al pericolo di inquinamento delle prove e alla necessità di preservare la genuinità delle stesse, nonché al pericolo di reiterazione dei reati.

Dimentica però quel GIP che in data 24 dicembre 1997 si è verificato un incidente probatorio, che ha costituito un momento di confronto importante tra il Cito ed il suo accusatore, quell'Illiano che ha dato inizio al procedimento e che ha ritenuto di suffragare la sua accusa anche con registrazioni foniche. Si è trattato di un momento procedimentale che può essere di grande aiuto, in quanto ha cristallizzato determinate posizioni, e che può essere usato in piena autonomia anche in fase dibattimentale.

Dimentica ancora quel GIP che, oltre a questo incidente probatorio, si è verificata la scarcerazione dei due coindagati, vale a dire di De Cosmo e di Panico. Se dunque nei confronti di questi due sono venute meno quelle esigenze cautelari, non si

capisce perché le medesime debbano ritenersi ancora sussistenti nei confronti del Cito.

Ma vi è di più: il GIP è autore di quella famosa ordinanza che merita di entrare nel museo degli orrori giurisprudenziali. Egli ha affermato che l'istanza tesa alla revoca dell'ordinanza custodiale era inammissibile perché era necessario che essa venisse prima posta in esecuzione. Secondo una filosofia di greve giustizialismo, dunque, prima si entra nella casa circondariale e poi si può parlare di libertà!

Ebbene, tale ordinanza ha indubbiamente segnato una tappa fondamentale per delineare non dico una volontà precisa di vessare, ma per lo meno un accanimento nei confronti del Cito, in quanto è norma imperante — si tratta di materia di libertà personale — che, in qualsiasi momento del procedimento vengano meno gli elementi che hanno consigliato l'emissione della misura custodiale, in quello stesso momento la misura deve essere revocata. È lo stesso GIP che viene poi smentito dal tribunale dello stesso ufficio giudiziario.

Di fronte a questi elementi bisogna veramente riflettere ed occorre chiedersi perché si insista ancora con la misura custodiale: un incidente probatorio che è agli atti e che assicura la verità di certi comportamenti e di certe condotte; la scarcerazione del De Cosmo e del Panico; l'inammissibilità dichiarata di quella istanza di revoca e, soprattutto — altra cosa che sicuramente non è corretta — il mancato invio di tutti questi atti all'Assemblea perché ne prendesse conoscenza, un mancato invio che la costrinse nella precedente occasione a rinviare gli atti alla Giunta.

Se a questo si aggiungono la serie di esposti, di richieste, di interrogazioni e di interpellanze presentati dal Cito nei confronti di quell'ufficio giudiziario, si ha il quadro completo dell'accanimento nei suoi confronti. Si badi, qui non si fa un problema, onorevole Bonito, di colpevolezza, quanto piuttosto un problema di opportunità e di necessità che il processo si svolga con il Cito in stato di detenzione.

Si accerti, eventualmente, la responsabilità del Cito, ma la si accerti mentre lui è a piede libero, in quanto non sussiste alcuna necessità di privarlo della libertà. Quando è in gioco quest'ultima, è noto, bisogna ricorrere a criteri equilibrati: deve essere l'*extrema ratio*. Qui, invece, tutti questi elementi fanno concludere che vi è un accanimento nei confronti del deputato Cito. Perciò io sono contrario alla richiesta del GIP di Taranto e mi esprimo per il rigetto della richiesta di autorizzazione a procedere all'arresto nei confronti del deputato Cito (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MELONI. Presidente, anch'io, come ha detto poc'anzi l'onorevole Bonito, provo un certo disagio nell'intervenire su questa vicenda, non soltanto perché si ha la sensazione che vi sia un copione già scritto, ma perché sembra che in qualche modo questa Assemblea stia approfondendo il solco entro il quale sta stabilendo che non sono possibili richieste di autorizzazione all'arresto o ad altre misure nei confronti di un parlamentare.

Questa sensazione, che pesa molto, è notevolmente acuita dal fatto che, come credo possiamo tutti constatare, la discussione si sta manifestando come una discussione tipica non di un'aula parlamentare ma di un'aula di tribunale. Sentiamo infatti risuonare quelle che potrebbero essere ottime argomentazioni portate dalla difesa dell'onorevole Cito, ma che mi sembra niente o quasi niente abbiano a che vedere con la funzione che dobbiamo svolgere in questa sede, quella di tutela della funzione parlamentare.

Ieri ho ascoltato con molta attenzione l'intervento dell'onorevole Leone, il quale, dopo aver dichiarato di non voler fare il giudice, ha compiuto un'operazione con cui ha derubricato il reato, ha valutato le prove, ha ritenuto inconsistente l'accusa e ha dato una valutazione complessiva del processo. L'onorevole Leone afferma che non vuole fare il giudice, ma poi si

sostituisce interamente ai magistrati! Voglio peraltro ringraziarlo per aver espresso stima nei miei confronti a condizione che non mi occupi dei problemi della giustizia. Posso dire di essere molto più generoso di lui, perché esprimo stima nei suoi confronti malgrado si occupi dei problemi della giustizia.

Oggi la discussione si atteggia in modo non dissimile, perché anche le argomentazioni che poc'anzi ha usato l'onorevole Giuliano sono tipicamente difensive e non hanno niente a che fare con la nostra funzione. Le sue, onorevole Giuliano, sono argomentazioni tipicamente difensive e inesatte, perché la vicenda che abbiamo di fronte è curiosa. Spiegherò brevemente il perché.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere in una prima fase aveva deciso di accettare la richiesta della procura di Taranto. La pratica fu rinviata in Giunta perché nel frattempo venne fatta conoscere all'Assemblea l'abnorme ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Taranto. Orbene, qui vi è qualcosa di strano perché, nel momento in cui la pratica venne rimandata alla Giunta (e ciò a causa dell'esistenza dell'ordinanza citata), sarebbe stato opportuno, onorevole Giuliano, che la Giunta stessa venisse a conoscenza degli atti sottostanti a quell'ordinanza. In Giunta io avanzai una richiesta in questo senso, ma la maggioranza della Giunta stessa rifiutò di chiedere quegli atti e si limitò ad assumere una decisione motivandola con la presenza di quella ordinanza abnorme. Questo è assolutamente strano, perché non capisco quale diversità di posizione si sarebbe potuta indurre dall'esistenza della suddetta ordinanza. Si dice: il *fumus persecutionis*. Vediamo.

Tuttavia nel frattempo che cosa è successo? È successo che tutti gli atti relativi all'incidente probatorio sono stati rinviati alla Giunta, compresa l'ordinanza con cui il tribunale della libertà afferma sostanzialmente due cose (e non una, onorevole Berselli). La prima è quella che lei ha puntualmente riportato con dovizia di particolari e cioè che il tribunale della

libertà ha dichiarato abnorme quell'ordinanza, affermando che non poteva essere in alcun modo sostenuta perché c'era la possibilità da parte del giudice in qualsiasi momento di verificare l'istanza di revoca della misura custodiale, cosa che il giudice si rifiuta di fare. Come però ha già detto nel suo intervento l'onorevole Bonito, l'ordinanza contiene ben altro, entra nel merito ed afferma: vi è stato l'incidente probatorio, sulla base di esso sono stati scarcerati alcuni coimputati, a fronte della richiesta di non incarcerare l'onorevole Cito, la risposta è « no » non sulla base di quell'ordinanza abnorme, ma perché l'incidente probatorio ha aggravato la posizione dell'onorevole Cito.

Non ripeto frasi che sono state già dette dall'onorevole Bonito e che credo tutti abbiano sentito. La sostanza è che il tribunale della libertà ha fatto un'operazione che già avevamo ipotizzato nella precedente discussione. Se il GIP aveva provveduto, nel momento in cui era stato eseguito l'incidente probatorio, a scarcerare alcuni coimputati ed a non revocare l'ordinanza custodiale nei confronti dell'onorevole Cito, la valutazione delle posizioni era diversa. Così infatti afferma puntualmente l'ordinanza del tribunale della libertà.

Non riesco allora a capire, colleghi, come si possa, basandosi sull'emissione da parte del GIP di un'ordinanza errata, che peraltro oggi non esiste più perché interamente cassata dal tribunale della libertà, sostenere che quell'ordinanza sia il segno del *fumus persecutionis*. Se si sostiene questo, infatti, ossia se si sostiene che artatamente il giudice ha sbagliato quell'ordinanza (in quanto ha questo intento persecutorio), bisogna allora anche concludere che lo stesso intento persecutorio è del tribunale della libertà, il quale esamina nel merito la richiesta di revoca del provvedimento custodiale e lo rigetta, parlando anzi di un aggravamento della situazione.

Ricadiamo allora in una situazione che ritengo sempre più pericolosa, quella di descrivere le procure e i giudici di questo paese come intenti ad ordire complotti nei

confronti del potere legislativo e dei parlamentari. Non ho qui sentito, al di là di pregevoli arringhe difensive, alcun collegamento tra atti compiuti nel momento delle indagini da parte della procura, le valutazioni del GIP e le valutazioni del tribunale della libertà; nessuna valutazione che dica che vi è un atto in qualche modo abnorme, sbagliato esagerato o accanito, che denuncia l'esistenza del *fumus persecutionis*. Non si riesce a ritrovare niente di tutto questo. L'unica cosa che si fa è entrare nel merito del processo trasformando quest'aula, impropriamente, in un'aula di tribunale ed assumendo argomentazioni di tipo difensivo che ciascuno di noi potrebbe assumere tranquillamente: ma non è questa la funzione alla quale dobbiamo oggi qui rispondere.

Se ci incanalassimo in questo solco davvero tradiremmo a mio avviso la funzione che ci è demandata. Certo, ci potrà essere — sarebbe fin troppo facile — la tentazione da parte dei giudici che si vedessero respinta con queste argomentazioni la richiesta, di sollevare conflitto di attribuzione, perché il fatto che noi ci sostituiamo a giudici e tribunali è un fatto straordinariamente enorme e pericoloso.

Per questo credo che la proposta della Giunta debba essere respinta, che si debba tornare alla valutazione che era stata data dalla Giunta stessa nella prima fase, che l'esistenza di quell'ordinanza abnorme non cambi assolutamente nulla, che per rientrare nelle regole che noi dobbiamo rispettare dobbiamo accettare la richiesta che ci viene avanzata dal giudice per le indagini preliminari di Taranto (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

Il suo gruppo ha ancora a disposizione, complessivamente, nove minuti, onorevole Cola.

**SERGIO COLA.** Signor Presidente, devo dare atto all'onorevole Bonito di aver cambiato opinione in ordine al concetto di *fumus persecutionis*. Egli ha riferito che

non si può assolutamente prescindere dal merito, in quanto solo da questo possono essere rivelati i sintomi del *fumus persecutionis*.

Non posso assolutamente condividere l'impostazione dell'onorevole Meloni che, per la verità, non ha ancora detto cosa dobbiamo fare, in quest'aula, nel momento in cui dobbiamo verificare la sussistenza o meno del *fumus persecutionis*, se non operare attraverso l'indagine sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione. Ma vi è di più. Vorrei chiedere, all'onorevole Meloni: ove mai noi constatassimo, attenendoci rigorosamente al *fumus persecutionis*, che l'ordinanza di cui ci occupiamo presenta delle anomalie, ovvero se constatassimo, come nel caso che ci impegna, che nelle more si sono verificati accadimenti che sconvolgono la precedente ipotesi accusatoria e fanno venir meno la fondatezza della stessa, che cosa dovremmo fare, onorevole Meloni? Forse dovremmo affermare che, non essendoci il *fumus persecutionis*, bisogna arrestare l'onorevole Cito? Questo non è assolutamente un modo di ragionare corretto.

Allora io dimostrerò, caro Meloni, che nelle more si sono verificati accadimenti che fanno venir meno la fondatezza e che poi costituiscono il substrato per ritenere, a livello sintomatico, la sussistenza del *fumus persecutionis*. Lo dimostrerò da qui a un momento. L'ordinanza cautelare reca, se non sbaglio, la data dei primi di novembre del 1997. Ebbene, il giudice per le indagini preliminari così si esprime, testualmente: « La cautela probatoria si impone inoltre per consentire l'acquisizione delle dichiarazioni accusatorie dell'Illiano già nella fase delle indagini preliminari nelle forme previste dal codice di procedura penale ». Il richiamo è all'articolo 392, relativo all'incidente probatorio. Egli aggiunge: « Questi del resto ha dimostrato di aver avuto per un certo periodo un rapporto di totale sudditanza verso l'onorevole Cito ed il sindaco De Cosmo (...) e potrebbe pertanto essere gravemente minacciato al fine di ritrattare le pesanti

accuse ». Ebbene, l'Assemblea sa meglio di me che in data 19 dicembre 1997 si è tenuto il famoso incidente probatorio.

Vorrei dire all'onorevole Veltri, che non è presente: è vero che la prova si forma nel dibattimento, ma è anche vero che la cautela ai fini della custodia cautelare è diretta a tutelare la genuina acquisizione della prova, che è cosa diversa dalla formazione della prova. Vorrei anche ricordare — per chi non lo sa — che l'incidente probatorio è una forma *ante acta* di formazione di prova nella fase delle indagini preliminari e non ci sarebbe neanche bisogno di citare il testimone nel dibattimento, perché la prova è formata nella maniera più totale. Allora, se all'incidente probatorio, che ha eliminato il pericolo rappresentato in maniera testuale dal giudice per le indagini preliminari, si è aggiunta l'ulteriore fase della revoca dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Panico e di De Cosmo, proprio perché non sussistevano più esigenze cautelari connesse all'acquisizione della prova e proprio perché non esisteva più il pericolo di reiterazione del reato, chiedo all'Assemblea se tale accadimento non faccia venir meno la fondatezza della domanda di autorizzazione a procedere all'arresto di Cito. Che cosa rimane più, se non il fumo, nel vero senso della parola, oppure il *fumus persecutionis* che è riscontrabile e deducibile dai provvedimenti? Allora, volendo essere precisi ed attenendoci alle carte processuali, senza fare voli pindarici, che cosa dovremmo esaminare? Dovremmo richiamare l'ordinanza in cui si afferma che egli è il leader di questo assetto concussorio che vi è a Taranto? Se noi volessimo recepire qui questa affermazione così generica, che naturalmente è ispirata alla sola cultura del sospetto, non faremmo assolutamente il nostro dovere. Piuttosto, per fare il nostro dovere, noi dovremmo richiamare altri due aspetti, quello dell'articolo 273, i gravi indizi di colpevolezza, e quello del pericolo di reiterazione.

Pare che mi si conceda qualche altro minuto e allora mi soffermo sul primo di questi aspetti: l'unicità della fonte accu-